

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025, N. 55

**Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver
familiare**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ruolo del caregiver familiare

Art. 3 - Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

Art. 4 - Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali

Art. 5 - Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare

Art. 6 - Interventi di promozione a favore del caregiver familiare

Art. 7 - Clausola valutativa

Art. 8 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in particolare l'articolo 1, comma 255;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, come altre regioni, adotta iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, riconoscendone il valore sociale, nonché a rafforzare la rete dei servizi presenti sul territorio a supporto di tale figura, anche in accordo con le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti;
2. il caregiver familiare, in coerenza con il progetto di assistenza individualizzato (PAI) o con il progetto di vita, dà vita alla relazione di cura nel modo che ritiene più appropriato, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita e svolge i seguenti compiti:
 - a) assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente, in modo continuativo in relazione alle esigenze dell'assistito, favorendone la permanenza al domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive;
 - b) aiuta la persona assistita nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi ed integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali.
3. La rete di welfare locale, del quale il caregiver familiare costituisce parte integrante, gli assicura supporto ed affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'assistenza;
4. La rete di sostegno al caregiver, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà, trova piena realizzazione nel raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni;
5. Le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare;
6. La Regione, tramite il Centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi

compiti di supporto e cura della persona assistita per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità

1. La Regione valorizza i caregiver familiari individuati nei soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e ne riconosce il ruolo di componenti informali della rete di assistenza alla persona e di figure cardine del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché dei principi di valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona, di adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi e di sostegno all'autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima l.r. 41/2005.
2. La Regione riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che l'intera collettività trae dalla loro opera.

Art. 2

Ruolo del caregiver familiare

1. Il caregiver familiare opera in modo volontaristico, non retribuito e responsabile nell'ambito del progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) o del progetto di vita di cui all'articolo 12 bis della medesima l.r. 66/2008, in coerenza con il percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della l.r. 41/2005.
2. Il caregiver familiare è coinvolto dai competenti servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, come parte integrante, nelle attività relative alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e non autosufficiente, con particolare riferimento alla definizione del PAI o del progetto di vita.

Art. 3

Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

1. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il supporto e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. Il caregiver familiare riceve informazioni e orientamento sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale, nonché sulle modalità per accedere ad esse, attraverso i punti unici di accesso di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 66/2008.
3. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
4. Nell'ambito delle proprie competenze, le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le

società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare.

5. Il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte del servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, nell'ambito del PAI o del progetto di vita, anche avvalendosi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto, anche alla luce delle mutate condizioni psicofisiche e di salute del caregiver stesso, attraverso la tempestiva revisione del PAI o del progetto di vita.
6. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita o di chi ne esercita la rappresentanza legale, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI o del progetto di vita, e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nello stesso PAI o nel progetto di vita.
7. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.

Art. 4

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
 - a) il referente per il coordinamento operativo, nell'ambito del PAI, o il referente per l'attuazione del progetto di vita, è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
 - b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere referente, che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente del caso;
 - c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - d) le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie;
 - e) il volontariato, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti della rete di solidarietà e prossimità, che rappresentano un'ulteriore risorsa eventualmente da attivare per arricchire il PAI o il progetto di vita, e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 5

Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare

1. La Regione, tramite il Centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona cara per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine.
2. Il servizio di cui al comma 1 consiste:
 - a) nelle attività di informazione ed orientamento riguardanti gli interventi, i servizi e le opportunità che possono essere offerti dalla rete integrata del territorio di riferimento;
 - b) nel supporto psicologico per il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare.

3. Nei casi più complessi, il caregiver familiare è informato ed orientato verso l'associazionismo, le reti solidali del territorio nonché i gruppi di mutuo aiuto di caregiver familiari, affinché possano essere attivate risposte di prossimità calibrate su bisogni specifici e sulla conoscenza diretta delle situazioni.

Art. 6

Interventi di promozione a favore del caregiver familiare

1. La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, nonché della rete dei servizi presenti sul territorio a supporto dei compiti del caregiver, anche in accordo con le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti.
2. La Regione, anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni, promuove iniziative di informazione, valorizzazione e programmi di aggiornamento sul ruolo del caregiver, rivolte agli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, anche ai fini del consolidamento delle relazioni previste dall'articolo 3.
3. La Regione può inoltre:
 - a) promuovere accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI o del progetto di vita, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
 - b) promuovere intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura.
4. La Regione e gli enti locali promuovono, a livello regionale e locale, le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie e ne favoriscono la partecipazione al processo di programmazione sanitaria e sociale integrata in ambito regionale e locale, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, lettera i), della l.r. 41/2005.
5. La Regione, anche mediante l'attivazione di percorsi di co-progettazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano), sostiene progetti realizzati dai soggetti del Terzo Settore, finalizzati all'attivazione di reti solidali e di gruppi di mutuo aiuto a favore dei caregiver familiari.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità ed i criteri per l'attuazione di quanto previsto al comma 5.

Art. 7

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti in termini di promozione della figura del caregiver familiare, anche ai fini dell'eventuale revisione della legge stessa. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in forma sintetica le seguenti informazioni:
 - a) il numero dei caregiver familiari e la loro distribuzione sul territorio regionale;
 - b) le attività di orientamento, supporto ed informazione al caregiver familiare fornite attraverso il Centro di ascolto regionale;
 - c) le iniziative di supporto, e la loro distribuzione sul territorio regionale, realizzate dai soggetti della rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo;
 - d) le informazioni utili ad evidenziare l'inserimento del caregiver familiare nel progetto assistenziale e le eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento dell'attività del caregiver;
 - e) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è illustrata nella commissione consiliare competente, alla presenza delle associazioni che supportano i caregiver e le famiglie e degli altri soggetti a vario titolo interessati.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, è stimata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
Anno 2025
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.Anno 2026
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.Anno 2027
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.
4. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli da 1 a 4 nonché all'articolo 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 22 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 12 febbraio 2024, n. 2

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Serena Spinelli

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 febbraio 2024, n. 236

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 luglio 2025

Approvata in data 31 luglio 2025

Divenuta legge regionale 40/2025 (atti del Consiglio)